# Newsletter

# Ufficio Ambiente e Sicurezza

## n. 12 - 2021

**Verona, 22 dicembre 2021**

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

# SOMMARIO

*I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)*

**Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

## NEWS AMBIENTE


**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa....3**
**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Responsabile Tecnico....3**
**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa....3**


## NEWS SICUREZZA


**EMERGENZA COVID 19 - Green pass rafforzato....4**
**EMERGENZA COVID 19 - Green pass rafforzato, DL n. 172/2021....4**
**EMERGENZA COVID 19 - Mense aziendali, circolare Ministero Interno....5**
**EMERGENZA COVID 19 - Proroga dello stato d'emergenza, nuova ordinanza....6**
**EMERGENZA COVID 19 - Linee guida attività economiche e sociali 2 dicembre 2021....7**
**EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto 173/2021....7**
**EMERGENZA COVID 19 -Ordinanza Ministero Salute 14 dicembre 2021....9**
**EMERGENZA COVID 19 - DPCM 17 dicembre 2021 Green pass, modalità di revoca in caso di sopraggiunta positività o frode....9**
**SICUREZZA LAVORO - INAIL, validazione straordinaria e in deroga dei DPI....10**


## NEWS SALUTE SUL LAVORO


**EMERGENZA COVID 19 - Norme anti Covid a scuola, tutto ritorna come prima....10**
**EMERGENZA COVID 19 - Norme anti Covid a scuola, circolare Regione Veneto....11**


## NEWS AREA TECNICA


**ECOLABEL - Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel....12**
**PREVENZIONE INCENDI - Modifica alle norme tecniche, DM 24/11/2021....12**
**REACH/CLP: Rafforzamento dei controlli di rispondenza dei prodotti all'art. 35.2....13**
**REACH/CLP - Nuovo Regolamento (UE) 2021/2030 sulla restrizione n. 76 per la DMF (N,N-dimetilformammide)....14**
**SICUREZZA PRODOTTO - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio....15**


## APPROFONDIMENTI


**SOSTANZE PERICOLOSE- Stoccaggio batterie litio-ioni, documento Vigili del Fuoco....16**


*Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni: 16 DICEMBRE 2021, Gestione dei rifiuti e novità normative*

# NEWS AMBIENTE

**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa**
**https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-2/**

Resa disponibile dall'Albo Nazionale Gestori ambientali la Deliberazione n.12 del 30 novembre 2021 recante "Modifiche alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020: “Iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017.”

La delibera contiene il differimento al 31 gennaio 2022 per l’aggiornamento di iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili.

**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Responsabile Tecnico**
**https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-responsabile-tecnico/**

Resa disponibile dall'Albo Nazionale Gestori ambientali la circolare n.12 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativa a “Quiz di verifica di idoneità per il Responsabile Tecnico”.

La circolare stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, alcuni quiz riguardanti le verifiche d’idoneità del responsabile tecnico sono stati eliminati per sopraggiunte modifiche normative o a seguito di accoglimento di ricorsi.

Saranno quindi oggetto di tale modifica i seguenti moduli: Modulo Obbligatorio per tutte le categorie, Modulo specialistico per categorie 1/4/5, Modulo specialistico per categoria 9. Inoltre vengono integrati nuovi quiz nel Modulo Obbligatorio per tutte le categorie.

**ALBO GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa**
**https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-3/**

Pubblicata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali la deliberazione n. 13 del 14 dicembre 2021 recante la "Modulistica per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea, che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, presentano la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo in categoria 6 utilizzando il modello di cui all’allegato “A”, parti 1, 2 e 3.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.

# NEWS SICUREZZA

**EMERGENZA COVID 19 - Green pass rafforzato**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-green-pass-rafforzato/**

Si comunica che sul sito del Governo è on line **la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato"** per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:
•per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto;
•per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.
Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

È stata inoltre emanata **la circolare del ministero dell'Interno prot. 82362 del 2 dicembre 2021,** con le indicazioni ai prefetti in merito alle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali introdotte dal decreto-legge 26 novembre 2021, n.172.

Per quanto riguarda **le mascherine**, in zona bianca la mascherina non è obbligatoria all'aperto, anche se diversi sindaci sono intervenuti con proprie ordinanze, prevedendole in tutto il centro storico o nelle zone dello shopping. La mascherina va indossata, sempre, in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti. E' invece obbligatoria all'aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. -

**EMERGENZA COVID 19 - Green pass rafforzato, DL n. 172/2021**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-green-pass-rafforzato-dl-n-1722021/**

Come noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il DL 26 novembre 2021 n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" contenente le indicazioni per il cosiddetto green pass rafforzato o super green pass.

Detto green pass rafforzato viene introdotto **in via generale dal 29 novembre 2021** per le zone gialle e arancioni e in via transitoria dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche per le zone bianche.

Si ricorda che questa certificazione ha lo scopo di evitare limitazioni e sospensioni di attività in caso di peggioramento degli scenari di rischio, riservando l'accesso alle stesse ai soli soggetti vaccinati e/o guariti e non ai possessori di tamponi con esito negativo.
Sul sito del governo è disponibile on line la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022, per agevolare la ricognizione delle attività e dei servizi per i quali è richiesto il green pass rafforzato.

Per quanto riguarda il green pass rafforzato, è sempre richiesto per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, per il consumo al tavolo al chiuso in zona bianca, gialla e arancione, senza limitazioni di commensali. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per l'accesso a questi ultimi servizi, quindi, sarà consentito esibire anche la Certificazione verde Covid-19 base, che attesta l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Al riguardo è possibile consultare le FAQ green pass rafforzato al seguente link
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#gpr

È stata rilasciata su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19 che consente anche il controllo della validità della certificazione verde "rafforzata". La nuova versione consente agli operatori la selezione della modalità di verifica del codice QR: RAFFORZATA per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione.

La modalità BASE invece consentirà di utilizzare la App come avvenuto finora, con la validità estesa anche a chi abbia effettuato un tampone con esito negativo. Detta App mantiene le caratteristiche di pieno rispetto della privacy dell'utente.

Infine, per quanto riguarda le attività e i servizi accessibili ai possessori di super green pass a titolo esemplificativo, si ricorda che i convegni e i congressi in zona bianca e gialla erano consentiti in presenza con obbligo di green pass "base", mentre, in zona arancione, solo da remoto.

Per effetto del nuovo DL 172/2021 che rimuove le limitazioni esclusivamente per i possessori di super green pass, in zona bianca e gialla, i convegni e i congressi si svolgono in presenza con obbligo di green pass base, mentre in zona arancione, si svolgono in presenza e possono partecipare solo i possessori di green pass rinforzato.

## EMERGENZA COVID 19 - Mense aziendali, circolare Ministero Interno
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-mense-aziendali-circolare-ministero-interno/**

Si evidenzia che la circolare 15350 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno indirizzata gli organi preposti ad eventuali controlli, fornisce indicazioni anche in merito alle mense aziendali, ribadendo che le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale sono esclusi dall'obbligo di green pass rafforzato, e quindi sarà possibile l'accesso anche ai lavoratori muniti di green pass base (con tampone negativo).

Infatti nella suddetta circolare si precisa quanto segue: *"Si evidenzia altresì che, dal prossimo 6 dicembre 2021, l'accesso ai servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, sarà consentito ai possessori della certificazione verde non "rafforzata", giusta quanto precisato alla precedente lett. b), punto 1). Sono esclusi dall'obbligo del green-pass "rafforzato" anche le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale."*

L'indicazione contenuta nella circolare è in linea con quanto previsto dal DL 172/2021 che prevede il green pass base per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.

**EMERGENZA COVID 19 - Decreto legge di proroga dello stato d'emergenza, nuova ordinanza del Ministero Salute**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-decreto-legge-di-proroga-dello-stato-demergenza-nuova-ordinanza-del-ministero-salute/**

Il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre c.a. ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 **fino al 31 marzo 2022**.

Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Fino al 31 marzo 2022 sono prorogati i congedi parentali al 50% per i genitori con figli in quarantena causa Covid, è prorogata anche la possibilità di smart working per i lavoratori fragili. Non scatta l'obbligo di accordi individuali, sottolineato anche dal nuovo protocollo per il settore privato siglato il 7 dicembre, sullo smart working.

Lo stato d'emergenza consente infatti, sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati, di ricorrere al lavoro da remoto derogando ad accordi sindacali o individuali con l'azienda.

Resta la possibilità di lockdown nazionale o per zone limitate, nonché i tamponi a prezzi calmierati per tutto il 2022. Non è stata approvata invece alcuna misura che contempli l'obbligo di utilizzare mascherine all'aperto.

Con decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

La proroga influisce anche sulle limitazioni ai viaggi, in quanto lo stato d'emergenza consente al governo di prendere provvedimenti in grado di restringere l'ingresso nel Paese da parte di cittadini di altri Stati ma anche di limitare il turismo dall'Italia verso Paesi esteri considerati a rischio pandemico. Si consiglia di controllare il portale **Viaggiaresicuri** utile per verificare se il viaggio rientra in un "Corridoio Turistico Covid-free".

Pubblicata una nuova ordinanza del Ministero Salute del 14 dicembre 2021 in vigore dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio 2022, secondo la quale chi non è vaccinato e arriva in Italia da uno Stato europeo, dovrà fare cinque giorni di quarantena, mentre chi è vaccinato dovrà effettuare il tampone (anche test rapido) e se è negativo si può circolare liberamente.

Per gli Stati extraeuropei la quarantena rimane di dieci giorni.

Si ricorda infine che tramite ordinanza del Ministero Salute è prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, l'ingresso/transito in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, fatta eccezione per i cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia.

**EMERGENZA COVID 19 - Linee guida per le attività economiche e sociali 2 dicembre 2021**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-linee-guida-per-le-attivita-economiche-e-sociali-2-dicembre-2021/**

*Fonte Regioni.it*

Preannunciate dal Presidente Massimiliano Fedriga, subito dopo l'approvazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le "**Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e sociali**" nell'emergenza da Covid-19 sono state recepite da un'ordinanza del ministro della Salute.

Le Linee guida riguardano i seguenti settori:
- ristorazione e cerimonie
- attività turistiche e ricettive
- cinema e spettacoli dal vivo
- piscine termali e centri benessere
- servizi alla persona
- commercio
- musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- parchi tematici e di divertimento
- circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- convegni e congressi
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- sagre e fiere locali
- corsi di formazione
- sale da ballo e discoteche

**EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto 173/2021**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-1732021/**

Pubblicata sul Bur Regione Veneto n. 173 del 17/12/2021 l' ordinanza n. 172 del 17 dicembre 2021 recante nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza.

Il provvedimento, in vigore da lunedì 20 dicembre c.a. fino al 16 di gennaio 2022, contiene le seguenti principali novità:

**Comportamento personale:**
Al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.

**Misure per lo screening:**
Per tutti gli operatori in servizio nelle strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali) viene aumentata la frequenza di testing dei programmi di screening, prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o alla Struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale.
E' obbligatorio sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell'accesso alle strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

**Strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali residenziali:**

- Si consente l'accesso a un solo accompagnatore del paziente e utente all'interno delle strutture sanitarie;
- si consente un solo visitatore a pazienti ed ospiti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali;
- sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da parte di minori di anni 12;
- sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali. Nel caso di situazioni specifiche valutate dalla Direzione della struttura, le uscite devono essere limitate ai soggetti asintomatici e in regola con il ciclo vaccinale, inclusa la somministrazione della dose booster secondo i tempi previsti dal calendario vaccinale, prevedendo al rientro in struttura un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test al rientro ed uno al settimo giorno;
- è obbligatorio per l'ingresso di nuovi ospiti all'interno della struttura socio-sanitaria o socioassistenziale residenziale un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test all'ingresso ed uno al 7° giorno.

**Scuola:**
è obbligatorio, nei contesti per cui il protocollo nazionale prevede la "sorveglianza con testing", di quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo.

**Raccomandazioni:**

- Auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
- adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta;
- adesione, nell'intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster) per tutti i soggetti per i quali è prevista;
- adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici;
- rispetto di tutte le misure di prevenzione quali: utilizzo della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanza interpersonale, aerazione frequente degli ambienti chiusi;
- sottoporsi all'effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di incontrare amici e familiari in particolare nei luoghi chiusi, soprattutto in presenza di persone anziane e/o fragili;
- promozione dello smart working in tutti i contesti lavorativi, ove possibile;

- limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti.

Si ricorda che il Veneto è ora in zona gialla, l'unica sostanziale differenza in questo momento è l'utilizzo obbligatorio della mascherina all'aperto.

**EMERGENZA COVID 19 -Ordinanza Ministero Salute 14 dicembre 2021**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-ministero-salute-14-dicembre-2021/**

Pubblicata dal Ministero Salute Roberto Speranza una nuova ordinanza datata 14 dicembre 2021 che prevede l'obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.

Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei. L'ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio.

**EMERGENZA COVID 19 - DPCM 17 dicembre 2021 Green pass, modalità di revoca in caso di sopraggiunta positività o frode.**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-dpcm-17-dicembre-2021-green-pass-modalita-di-revoca-in-caso-di-sopraggiunta-positivita-o-frode/**

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 il DPCM 17 dicembre 2021 recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172."

Con tale provvedimento il legislatore intende colmare la lacuna sulle procedure per annullare la validità della certificazione verde in caso che il possessore sia nel frattempo diventato positivo al Covid o nel caso di certificati ottenuti in modo fraudolento.
Il nuovo Dpcm contiene inoltre una serie di misure che integrano e specificano e disposizioni realtive alla verifica del possesso del Green Pass e all'obbligo vaccinale.

In particolare il Dpcm prevede che in caso di accertamento della positività di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, la Piattaforma nazionale-DGC genererà la revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2 comunicando la revoca anche al Gateway europeo. Detta revoca è annullata automaticamente con l'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata.

n caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone la motivazione.
Il provvedimento definisce infine le modalità di revoca in caso di Green Pass ottenuti in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa.

Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato può comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

**SICUREZZA LAVORO - INAIL, terminata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei DPI**
**https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-inail-terminata-la-funzione-di-validazione-straordinaria-e-in-deroga-dei-dpi-2/**

Si ricorda che l'INAIL con proprio comunicato ha informato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 87/2021, è cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi) attribuita a Inail.

Pertanto, il servizio online "Art.15 Validazione DPI" non è più attivo per l'inoltro di nuove richieste e resta disponibile solo per la consultazione e viene meno la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI) attribuita all'Istituto.

## NEWS SALUTE SUL LAVORO

**EMERGENZA COVID 19 - Norme anti Covid a scuola (DAD e quarantena), tutto ritorna come prima**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-norme-anti-covid-a-scuola-dad-e-quarantena-tutto-ritorna-come-prima/**

Si informa che il Governo ha chiarito che, alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe e pertanto vengono meno i contenuti della circolare prot. 054504 del 29/11/2021 del Ministero Salute con la quale veniva sospeso il programma di sorveglianza con testing con un singolo caso positivo tra studenti e docenti.

Le regole attualmente in vigore sono quelle contenute nel protocollo del 4 novembre u.s., che prevede, nel caso la Asl non possa intervenire, che il dirigente scolastico insieme al referente Covid individuino i possibili "contatti scolastici" del caso positivo e prescrivano le misure, seguendo le indicazioni contenute nel documento.

La scuola dovrà poi comunicare le disposizioni da intraprendere agli studenti (o ai genitori, in caso di minorenni) e agli insegnanti che sono venuti a contatto con il positivo entro le 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o l'esecuzione del tampone. Il referente Covid dovrà comunicare alla Asl le misure adottate.
Sempre nel suddetto protocollo si prescrive un tampone da effettuare il prima possibile dal momento in cui si è stati informati del contatto ("tempo zero" T0). Se il risultato è negativo si può già rientrare a scuola senza fare la quarantena. Bisognerà effettuare un secondo tampone dopo cinque giorni ("tempo 5" T5).

**Cosa succede con un solo caso**
I compagni dello studente (o del docente) positivo devono fare il "tampone 0", cioè prima possibile. Rientrano subito in classe se il risultato è negativo. Dopo, altri cinque fanno l'altro test.
Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell'alunno positivo (o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo) la situazione cambia. Se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola, se non lo sono vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo. Rientrano se il nuovo tampone dà il via libera. Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse della Asl.

**Cosa succede con due casi**
Gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la sorveglianza con i due test, a zero e cinque giorni. Quelli non vaccinati invece vanno in quarantena per 10 giorni anche se negativi al primo esame. Per i docenti si procede allo stesso modo (come già succedeva per un solo caso). Per primaria e secondaria di primo grado tutti a casa per 10 giorni *(possibili cambiamenti a breve in relazione alla possibilità che anche gli studenti under 12 possano vaccinarsi) .*

**Cosa succede con tre casi**
Alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza, dopo aver fatto il primo tampone, anche se negativo, vanno in quarantena. L'isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati. Prevista la didattica a distanza.

Diverso il caso dei servizi per l'infanzia, primaria e prima media, dato che gli under 12 non possono ancora essere vaccinati. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione o gruppo del positivo è prescritta la quarantena di dieci giorni con tampone alla fine del periodo di isolamento *(possibili cambiamenti a breve in relazione alla possibilità che anche gli studenti under 12 possano vaccinarsi).*

Gli educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione del bambino positivo dovranno osservare il periodo di quarantena che varia da sette giorni (per i vaccinati) a dieci giorni (per i non vaccinati). Anche loro dovranno fare un tampone dopo l'isolamento. La valutazione del singolo caso è comunque a carico del dirigente in base al tempo di permanenza nella sezione e l'entità del contatto diretto con il positivo.

**EMERGENZA COVID 19 - Norme anti Covid a scuola, circolare Regione Veneto**
**https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-norme-anti-covid-a-scuola-circolare-regione-veneto/**

Pubblicata dalla Regione Veneto una circolare prot. n. 582031 del 14 dicembre 2021 contenente una "Rimodulazione temporanea del protocollo di gestione dei casi scolastici".

Con tale provvedimento la Regione Veneto ha ribadito l'importanza di garantire ogni possibile sforzo per mantenere le scuole aperte.

L'attuale scenario epidemiologico sta evidenziando però un'incidenza elevata in particolare nelle fasce di età più giovani.

Tale incidenza richiede di adottare, in alcuni casi, misure più restrittive quando compaiono nuovi casi positivi nelle scuole in cui ci sono già diverse classi interessate da eventi scolastici.

La presenza, nella stessa scuola, di più classi che presentano casi positivi, rappresenta un indice di diffusione elevata in quel contesto.

Per tali ragioni i SISP potranno prevedere in queste situazioni la quarantena in presenza anche di un caso singolo per prevenire possibili focolai ed evitare così chiusure più prolungate tutelando la salute pubblica.

# NEWS AREA TECNICA

## ECOLABEL - Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel
https://www.apiverona.it/ecolabel-criteri-per-lassegnazione-del-marchio-ecolabel/

*Fonte Normachem*

È stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali.
I criteri per l'Ecolabel sono incentrati sui principali effetti ambientali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell'economia circolare.
In particolare, i criteri per i prodotti cosmetici mirano a promuovere i prodotti che hanno effetti limitati in termini di ecotossicità e biodegradabilità, che possono contenere solo una quantità limitata di sostanze pericolose e che utilizzano imballaggi facilmente riciclabili e in quantità inferiore. Si promuove l'uso di materiale riciclato e di imballaggi ricaricabili.
Per quanto riguarda i prodotti per la cura degli animali, oltre ai criteri elencati per i prodotti cosmetici, viene previsto anche il criterio secondo cui i prodotti non devono essere stati testati sugli animali.
La decisione 2014/893/UE, ovvero la precedente all'attuale, è abrogata e i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici e per la cura degli animali» e i relativi requisiti di valutazione e verifica, presenti nella decisione 2021/1870/UE sono validi fino al 31 dicembre 2027.

## PREVENZIONE INCENDI - Modifica alle norme tecniche, DM 24/11/2021
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-modifica-alle-norme-tecniche-dm-24112021/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021 n. 287 il DECRETO 24 novembre 2021 del il Ministero dell'Interno contenente modifiche all'Allegato 1 *recante le* Norme tecniche di prevenzione incendi del Codice di prevenzione Incendi, DM 3 agosto 2015.

Le modifiche riguardano la parte relativa ai termini, alle definizioni e ai simboli grafici, alla strategia antincendio e alla regola tecnica verticale, cioè le 3 Sezioni G, S e V in cui è diviso l'Allegato 1:
**Sezione G** vengono corrette alcune definizioni e introdotta una nuova,
**Sezione S (strategia antincendio)** sono modificate alcune disposizioni relative alla reazione al fuoco, alla compartimentazione, all'esodo, al controllo dell'incendio, dei fumi e del calore, all'operatività antincendio
**Sezione V** (regole Tecniche verticali) vengono modificate e/o introdotte nuove tabelle modificando le norme relative alle aree a rischio specifico, alle aree a rischio per atmosfere esplosive, alle autorimesse, alle attività scolastiche, alle attività commerciali, agli asili nido, ai musei, alle gallerie, alle esposizioni, alle mostre, alle biblioteche e archivi in edifici tutelati, alle strutture sanitarie, alle altre attività in edifici tutelati

Il Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2022, non comporta modifiche e/o adeguamenti per tutte le attività già progettate sulla base delle regole precedenti e/o già conformi alle precedenti disposizioni del codice di prevenzione incendi.

Si ricorda che il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi. Esso infatti è possibile applicarlo, in alternativa, al parco normativo ancora vigente in Italia e riportato nella sezione Regole Tecniche suddivise per attività. Con questo Decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale ha prodotto un testo unificato in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.

Ulteriori informazioni sul sito dei Vigili del Fuoco
https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10259

https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/COORD_DM_03_08_2015_Codice_Prevenzione_Incendi.pdf

## REACH/CLP: Rafforzamento dei controlli di rispondenza dei prodotti all'art. 35.2

**https://www.apiverona.it/reachclp-rafforzamento-dei-controlli-di-rispondenza-dei-prodotti-allart-35-2/**

In seguito ad una serie di segnalazioni pervenute al Ministero della Salute, quale Autorità Competente Nazionale Reach-CLP, da parte dei Centri Antiveleni Italiani, nell'ambito del sistema di sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni, sono emersi diversi fenomeni di esposizione accidentale di consumatori a smacchiatori domestici commercialmente denominati "AVIO".

I prodotti in questione sono miscele liquide trasparenti, classificate come pericolose e vendute in imballaggi plastici trasparenti che, nonostante siano dotati di appropriata etichetta di pericolo e provvisti di chiusura di sicurezza, ricordano le normali bottiglie di acqua minerale da 50 cl.

L'Autorità ha pertanto ritenuto tali imballaggi non conformi a quanto disposto dal primo capoverso dell'art. 35. paragrafo 2 del regolamento CLP che recita: "Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre in errore".

A tal proposito la stessa Autorità, pur constatando che i casi segnalati non sono ascrivibili ad una situazione di grave rischio tale da giustificare l'avvio di un'azione di richiamo immediata dal mercato dei citati prodotti, in vendita tra l'altro anche su diverse piattaforme online, ha disposto, dopo un'ulteriore disanima dei casi di esposizioni nel periodo 2016-2020 da parte del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità, **di stabilire nel 31 gennaio 2022 la data entro cui le nuove forniture dovranno adeguare gli imballaggi di tali prodotti a quanto previsto dall'art. 35.2 del Regolamento CLP e nel 30 aprile 2022 la data entro cui tutti i prodotti ancora presenti a scaffale dovranno essere definitivamente smaltiti.**

Sulla base di tale esperienza l'Autorità Competente Nazionale Reach-CLP ha invitato tutte le Autorità di Controllo Regionali, delle Province Autonome e le loro articolazioni territoriali a rafforzare ed armonizzare l'attività di verifica non solo sulla conformità degli imballaggi al già più volte citato art. 35.2, ma anche sul rispetto della corretta classificazione ed etichettatura e, più in generale, su tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del Regolamento CLP. Pertanto, alla luce di tale previsto rafforzamento dell'attività di controllo e verifica, si invitano tutte le aziende a porre la massima attenzione a tutte le disposizioni previste dal Regolamento in questione.

**REACH/CLP - Nuovo Regolamento (UE) 2021/2030 sulla restrizione n. 76 per la DMF (N,N-dimetilformammide)**
**https://www.apiverona.it/reachclp-nuovo-regolamento-ue-20212030-sulla-restrizione-n-76-per-la-dmf-nn-dimetilformammide/**

*Fonte Normachem*

Pubblicato il nuovo Reg. (UE) 2021/2030 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH.

Lo scorso 19 novembre, la Commissione Europea ha adottato il Reg. (UE) 2021/2030 che modifica l'allegato XVII del Reg. REACH con l'aggiunta della restrizione N. 76 relativa all' N,N-dimetilformammide. Nel 2018, l'Italia aveva proposto una restrizione per la DMF, al fine di limitarne l'uso industriale e professionale e l'immissione sul mercato come sostanza in quanto tale o come componente di miscela.

A seguito di una valutazione approfondita degli effetti sistemici della sostanza su diversi *endpoint*, sono stati proposti valori di DNEL per l'inalazione e l'esposizione cutanea a lungo termine per i quali l'Italia e il comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) hanno a lungo discusso.
Raccolti i pareri di RAC e SEAC (Comitato per l'analisi socioeconomica), la Commissione ha stabilito che vi sia un rischio inaccettabile per i lavoratori derivante dall'esposizione alla N,N-dimetilformammide al di sopra di specifici valori DNEL e che la restrizione proposta, **che istituisce un DNEL per l'esposizione dei lavoratori alla N,Ndimetilformammide per inalazione e per via cutanea**, sia la misura più adeguata a livello dell'Unione per affrontare tale rischio.

Pertanto, l'allegato XVII del Reg. REACH verrà modificato come segue:

| | |
|---|---|
| «76. N,N-dimetilformammide N. CAS 68-12-2 N. CE 200-679-5 | 1. Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (**DNEL**) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a **6 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.**<br>2. Non deve essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle **adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al paragrafo 1.**<br>3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'obbligo ivi stabilito si applica a decorrere dal 12 dicembre 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini dell'uso, o l'uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, e a decorrere dal 12 dicembre 2025 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini dell'uso, o l'uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche.» |

Come si evince dal testo della restrizione, si tratta di un provvedimento di nuova concezione, che non pone un limite di concentrazione per l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze o miscele contenenti DMF, ma si basa sul rispetto dei valori di livello derivato senza effetto (DNEL) inalatorio e cutaneo, 6 mg/mc e 1,1 mg/kg bw rispettivamente, individuati nel Chemical Safety Report (CSR) della sostanza.

Tale restrizione avrà un forte **impatto sulla valutazione del rischio chimico in azienda**, in quanto al fine di rispettarne le condizioni, i datori di lavoro dovranno assicurarsi di aver adottato appropriate misure di gestione del rischio e aver previsto condizioni operative che garantiscano un'esposizione dei lavoratori inferiore ai due valori di DNEL adottati.

La restrizione entrerà ufficialmente in vigore dal **12 dicembre 2023**, al fine di concedere alle aziende un tempo sufficiente per conformarsi alle nuove disposizioni.

**SICUREZZA PRODOTTO - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio**
**https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotto-disciplina-sanzionatoria-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-regolamento-ue-2017852-sul-mercurio/**

*Fonte Normachem*

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 285 del 30 novembre 2021 il nuovo Decreto Legislativo 189/2021, costituente la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi imposti dal Reg. (EU) 2017/852 sul mercurio.

Il Regolamento europeo, che attua in Europa la Convenzione di Minamata sottoscritta dagli Stati Membri dell'Unione nel 2013, stabilisce misure e condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio di mercurio, dei suoi composti e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

Il Regolamento, quindi, impone pesanti divieti e restrizioni al fine di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare definitivamente i rilasci globali di mercurio e dei suoi composti che, soprattutto se in forma liquida, costituiscono una grave minaccia per la salute umana a causa dell'elevata tossicità.

Come molti dei Regolamenti europei precedenti, anche il Reg. (EU) 2017/852 rimanda agli Stati Membri dell'Unione il compito di sovrintendere all'attuazione del Regolamento stesso e di stabilire un'equa disciplina sanzionatoria.

Con il D. Lgs. 189/2021, è stata designata come autorità competente, responsabile dell'adempimento degli obblighi e delle attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Il testo di legge prevede per lo più pesanti sanzioni amministrative che vanno dai 4.000 ai 150.000 euro e, nel caso di violazione dei divieti e delle restrizioni per l'esportazione del mercurio e dei suoi composti (*rif. Artt. 3, 4 e 5, Capo II, Reg. (EU) 2017/852*) o dello stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 13, l'arresto fino ad un anno.

# APPROFONDIMENTI

**SOSTANZE PERICOLOSE- Stoccaggio batterie litio-ioni, documento Vigili del Fuoco**
**https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-stoccaggio-batterie-litio-ioni-documento-vigili-del-fuoco/**

Pubblicato lo studio del Corpo Nazionale sui rischi connessi allo stoccaggio delle batterie litio-ioniIl Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presenta i risultati dello studio sulla sicurezza e sulla gestione dei sistemi di accumulo al litio, condotto in collaborazione con ENEA.

La pubblicazione "Rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo litio-ione" è il primo studio completo disponibile in Italia sulla sicurezza degli accumulatori e pile al litio, il cui pregio fondamentale è quello di aver inquadrato a tutto tondo le problematiche di gestione in sicurezza, lungo tutto il ciclo di vita, di queste nuove tecnologie ampiamente utilizzate nell'elettronica di consumo, nei veicoli elettrici e per lo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il documento è disponibile sul sito web del CNVVF, all'indirizzo:

http://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/RischiConnessiConLoStoccaggioDiSistemiDiAccumuloLitio-Ione.pdf

ed è accompagnato da un Data Base incidentale sviluppato da ENEA (vedi documento allegato) che raccoglie una porzione della casistica incidentale reperibile da fonti internazionali e che sarà utilizzata dal Corpo Nazionale per la formazione del proprio personale, la registrazione dei dati di intervento effettuati sul territorio italiano, l'implementazione con notizie di incidente a livello internazionale, l'attivazione di procedure di prevenzione dei rischi e di gestione degli interventi.

A titolo non esaustivo sono stati identificati i seguenti ambiti:

**Stoccaggio passivo**
Operazioni di deposito temporaneo presso: produttori di pile al litio celle litio-ione; assemblatori di batterie; importatori di celle, batterie ed elettronica di consumo; rivenditori; interporti e catena logistica; gestori della filiera dei rifiuti di pile, batterie e rifiuti elettronici (RAEE);manutenzione di dispositivi elettronici e di veicoli;produzione e vendita di veicoli elettrici

**Stoccaggio Attivo**
Sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica (ESS) ad uso industriale e domesticoLocali di ricarica di veicoli elettriciAutorimesse e box nei quali vengono custoditi veicoli elettrici

Lo studio è suddiviso in sette capitoli che descrivono le tecnologie al litio, incluse le norme applicabili, l'individuazione delle sostanze chimiche che le costituiscono, la loro classificazione ed etichettatura ai sensi del regolamento REACH, le dinamiche di guasto e le evoluzioni incidentali.

***Indice***

**Capitolo 1** -
Caratterizzazione della tipologia di batteria, marcatura, aspetti chimici e di identificazione delle sostanze (Regolamento REACH)

**Capitolo 2** -
Caratterizzazione delle modalità di innesco e delle curve di Heat Release Rate e Mass Loss Rate, caratterizzazione dei composti chimici rilasciati in fase aeriforme nelle prove per misura HRR e MLR

**Capitolo 3** -
Caratterizzazione delle dinamiche di guasto elementari con evoluzione incidentale ed incendio/esplosione

**Capitolo 4** -
Analisi incidentali e best practices

**Capitolo 5** -
Aspetti normativi relativi allo stoccaggio e trasporto delle batterie, eventuale comparazione alla panoramica internazionale

- Caratterizzazione degli Stoccaggi al chiuso e all'aperto (COBAT)
- Modalità di trasporto delle batterie al litio (norma ADR) e caratteristiche dei contenitori per batterie al litio
- Aspetti di rischio connessi al ciclo di vita ed allo smaltimento

**Capitolo 6** -
Prevenzione e protezione dei rischi

- Prevenzione rischi: Assemblaggio pacco batterie, BMS
- Valutazione delle tecniche di rilevazione precoce anomalie
- Protezione passiva
- Valutazione su efficacia impianti di protezione attiva

**Capitolo 7** -
Studio modellazione su container e sperimentazione su scala reale